



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **SETTE** del mese di **APRILE** alle ore diciotto e minuti zero, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in videoconferenza, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
6. BRUGO ROSITA - Consigliere	Sì
7. PREALONI LORENZO - Consigliere	Sì
8. BARUSCO ROBERTO - Consigliere	Sì
9. GIRARDI DOMENICO DARIO - Consigliere	Sì
10. PETTINAROLI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MARTELLI MATTEO - Consigliere	Sì
12. LANDOLFA SILVIO - Consigliere	Sì
13. DONETTI RENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa alla riunione con le stesse modalità il Segretario Comunale Signor Dr. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARINI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto*

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n.45 /1994
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/1998 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18/02/2003;

TENUTO CONTO altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a Step Srl, come da contratto in essere;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale esaminata dalla

Commissione Finanza Bilancio e Affari Istituzionali riunitasi il giorno 1 aprile 2021, allegato A) alla presente proposta di deliberazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021, così come previsto dell'articolo 106 del dl 34/2020 convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31.01.2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'interno del 13.01.2021 ai sensi dell'art.151 d.lgs. 267/2000 ed ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegni D.L. 41 del 22.03.2021;

DATO ATTO che il Comune, qualora le disposizioni legislative nazionali lo consentissero, si riserva la facoltà di differire l'entrata in vigore del presente Regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino al 31/12/2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*", successivamente differito al 31.03.2021 con Decreto Ministeriale del 13.01.2021;
- che Decreto Sostegni D.L. 41 del 22.03.2021 differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2021

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Illustra la proposta il Vice Sindaco Scolari Elena;

Uditi gli interventi:

Martelli Matteo: chiede chiarimenti sul concetto del terzo settore: risponde l'Assessore Scolari Elena: si deve fare riferimento al Decreto Legislativo n. 117

Pettinaroli Alessandro: sembra una norma inopportuna che potrebbe escludere molte associazioni dai benefici

Il Consigliere Donetti e l'Assessore Scolari concordano sulla opportunità di apportare le seguenti modifiche al testo di regolamento, così come di seguito riportati:

l' art. 14, comma 1 primo periodo, viene ad essere così riscritto:

Art. 14 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede stabile sul territorio comunale e che ottengano il patrocinio del Comune di Romagnano Sesia. Per le Associazioni senza scopo di lucro diverse da quelle che hanno sede stabile sul territorio comunale l'esenzione può essere riconosciuta con apposita deliberazione della Giunta comunale.

l' art. 18, comma 1 lett. j. viene così modificato

Art. 18 Esenzioni del canone

j. locandine e altro materiale divulgativo distribuito all'interno del territorio Comunale, pubblicizzante le manifestazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede stabile sul territorio comunale e per le quali sia stato concesso il patrocinio del Comune. Per le Associazioni senza scopo di lucro diverse da quelle che hanno sede stabile sul territorio comunale l'esenzione può essere riconosciuta con apposita deliberazione della Giunta comunale.

successivamente,

con voti unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847 come di seguito riproposto:

l' art. 14, comma 1 primo periodo, viene ad essere così riscritto:

Art. 14 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede stabile sul territorio comunale e che ottengano il patrocinio del Comune di Romagnano Sesia. Per le Associazioni senza scopo di lucro diverse da quelle che hanno sede stabile sul territorio comunale l'esenzione può essere riconosciuta con apposita deliberazione della Giunta comunale.

l' art. 18, comma 1 lett. j. viene così modificato

Art. 18 Esenzioni del canone

j. locandine e altro materiale divulgativo distribuito all'interno del territorio Comunale, pubblicizzante le manifestazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede stabile sul territorio comunale e per le quali sia stato concesso il patrocinio del Comune. Per le Associazioni senza scopo di lucro diverse da quelle che hanno sede stabile sul territorio comunale l'esenzione può essere riconosciuta con apposita deliberazione della Giunta comunale.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri Presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, composto di n. 50 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite con il presente Regolamento, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
4. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri Presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. GIANFRANCO BRERA